



REGOLAMENTO "ASSISTENZA ECONOMICA AGLI ORFANI "APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N.74 DEL 26.10.1998.

7

COMUNE DI ADRANO
(Provincia di Catania)

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Allegato "SUB A" alla Delibera Consiliare n° 106 del 7/06/98

ASSISTENZA ECONOMICA AGLI ORFANI

ART.1 DESTINATARI

Sono destinatari dei benefici economici previsti dal presente regolamento il genitore superstite per il minore e gli orfani di uno o di entrambi i genitori residenti nel Comune di Adrano da almeno un anno, di età inferiore a diciotto anni. Il limite di età viene elevato ad anni venti nel caso l'orfano frequentati un legale Corso di studi per il conseguimento di un diploma di 2° grado.

Per gli universitari il limite di età è elevato ad anni sessesi e comunque non oltre il Corso legale del diploma di laurea.

ART.2 INTERVENTO

L'intervento ha natura economica ed ha il fine di garantire il livello minimo di assistenza per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vite, individuale e familiare.

Il livello minimo di assistenza va definito con riferimento al minimo vitale. Per minimo vitale si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti periodicamente rivalutata.

Il "minimo vitale" del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoindicata tabella:

a) ORFANI senza genitore o con genitore superstite	100% della pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti;
b) Per nuclei familiari con più di un orfano	l'importo di cui sopra viene aumentato di una quota pari al 25% per ogni orfano.

L'intervento assistenziale di cui al presente articolo non è compatibile con altre forme di assistenza, erogate in forma congiunta e continuativa da Enti pubblici o da Istituti Socio-assistenziali.

ART. 3 MODALITA' DI ATTUAZIONE

Il servizio si concretizza nell'erogazione di un contributo mensile, a partire dal mese successivo alla richiesta, e quindi nella forma continuativa, pari alla differenza fra la quota base del minimo vitale ed il reddito di cui dispongono gli interessati.

Sono causa di esclusione:

- 1 - reddito superiore al minimo vitale;
- 2 - rifiuto da parte degli utenti di soluzioni alternative all'assistenza.

ART. 4 ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO

Possano presentare istanza il genitore superstite, l'esercente la patria potestà e l'orfano se maggiorenne, entro il mese di Giugno di ogni anno, corredate di tutti i documenti comprovanti la condizione di orfano e di reddito. Il Responsabile del Servizio Assistenza Economica agli Orfani acquisirà d'ufficio il certificato di residenza ed ogni altro documento necessario per l'istruttoria della pratica.

Unitamente all'istanza gli interessati dovranno presentare dichiarazione reddituale e patrimoniale.

L'Ufficio provvederà ad erogare l'assistenza a tutti gli aventi diritto applicando i criteri di cui al presente regolamento. Nel caso la somma stanziata in bilancio non dovesse risultare sufficiente a soddisfare tutte le richieste secondo il calcolo di cui all'articolo 2, l'importo da erogare ad ogni singolo nucleo familiare sarà ridotto di una percentuale corrispondente alla differenza tra l'importo occorrente e la somma stanziata in bilancio.

ART.5 NORMA TRANSITORIA

In fase di prima applicazione per l'anno in corso (1998), gli aventi diritto potranno presentare istanza entro giorni 15 dell'entrata in vigore del presente regolamento.